



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

N. di registro Generale 1407 del 29/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 29/12/2023

Settore Tecnico

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n° 6 del 29/09/2023 di conferimento di incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitti di interessi in relazione all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- il "Codice della Navigazione" approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii.;
- il "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione" approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- la Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE nota come "Direttiva Bolkestein";

Visti in particolare:

- la legge 5 agosto 2022 n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);
- il decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14, di modifica la predetta legge n. 118/2022;
- la legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", che trasferisce ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
- il Piano Particolareggiato degli Arenili ai sensi della L.R.V. n. 33/2002, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2010 esecutiva ai sensi di Legge e costituente variante al P.R.G. vigente;

- il Regolamento comunale sull'uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività balneari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02.05.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023;

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 33 del 04/11/2002 e s.m.i., a decorrere dal 1/1/2001, sono stati conferiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, originariamente conferiti dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98;
- tra le funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo delegate al Comune rientrano il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- nel Comune di Caorle sono presenti numerose attività turistico-ricreative che si svolgono su suolo e specchi acquei demaniali, in forza di titoli concessori rilasciati ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, che, negli anni, sono stati rinnovati, in coerenza con le disposizioni adottate dal legislatore italiano, il quale è reiteratamente intervenuto mediante proroghe ex lege del termine di scadenza delle concessioni, da ultimo fino al 2033 (cfr. l'art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145/2018);

Dato atto che:

- le sentenze nn. 17 e 18 in data 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria hanno statuito la contrarietà al diritto dell'Unione Europea delle norme di legge nazionali contenenti proroghe ex lege delle vigenti concessioni demaniali marittime rilasciate in assenza di procedure pubbliche e trasparenti, pur non sottraendosi dal dare atto della complessità della situazione verificatasi per enti concedenti e soggetti concessionari, complessità determinata appunto da norme illegittime adottate dal nostro legislatore;
- la validità del principio applicativo è confermata, anche dopo la sentenza della Corte di cassazione 23/11/2023, n. 32559 da TAR Lazio, V ter, 19051 del 15 dicembre 2023;
- con le succitate sentenze, al fine di superare la situazione di impasse così determinatasi, il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter "salvare" dalla sanzione di illegittimità euro-unitaria i titoli concessori allora in essere - con ciò posticipando l'operatività degli effetti delle sentenze stesse - ma solo fino al 31/12/2023, data oltre la quale nessuna possibile giustificazione rispetto alle restrizioni alle libertà fondamentali previste dal Trattato UE sarebbe stata da ritenersi fondata;
- tale tesi ha, peraltro, trovato sostegno nel principio per cui è onere non solo del Giudice amministrativo, ma anche e soprattutto delle articolazioni dello Stato (ivi compresi i Comuni) disapplicare norme di legge non conformi a disposizioni e principi del diritto dell'Unione Europea aventi effetto diretto nell'ordinamento italiano;

Considerato pertanto che, a seguito di quanto disposto dalla suddetta sentenza, le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31/12/2023 e oltre tale data, anche in assenza di disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti anche se dovesse intervenire una qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa, la quale andrebbe considerata senza effetto, perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea;

Vista la Legge 5 agosto 2022, n. 118 "legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e rilevato che:

- nella originaria formulazione, l'art. 3, comma 1, confermava l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della menzionata l. n. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, abrogando per il resto integralmente tutte le disposizioni di legge già ritenute incompatibili con il diritto UE da parte dell'Adunanza Plenaria e l'art. 3, comma 3, prevedendo la possibilità per le Amministrazioni competenti, «in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'e-

spletamento della procedura stessa», di differire la data di scadenza delle concessioni in essere «per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;

- il successivo art. 4, oltre a fissare una serie di principi e criteri direttivi, prevedeva una delega al Governo ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022, uno o più decreti legislativi volti «a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura», con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni con essi incompatibili;
- tale disposizione è rimasta inattuata da parte del Governo che, con d.l. n. 198/2022 poi convertito in l. n. 14/2023, ha anzi prorogato di un ulteriore anno tutti i termini previsti nel menzionato art. 3 della l. n. 118/2022, prevedendo altresì (i) un generale «divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) ... fino all'adozione dei decreti legislativi » previsti allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 (cfr. il vigente art. 4, comma 4-bis, della l. n. 118/2023); (ii) che «le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori» (art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022, inserito in sede di conversione).
- quanto all'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal d.l. n. 198/2022, si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023, evidenziando che «anche la nuova norma contenuta ... nel D.L. 29/12/2022, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato».
- quanto, invece, al divieto di procedere all'emanazione di nuovi bandi in assenza delle linee guida normative, con parere motivato trasmesso allo Stato italiano in data 16 novembre 2023 la Commissione Europea ha espressamente evidenziato che «adottando la legge 14/2023, il legislatore italiano riproduce le misure precedenti e mantiene la validità delle 'concessioni balneari' in contrasto con il diritto dell'Unione». Anche per tale ragione, la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a conformarsi ai principi euro-unitari attraverso l'esperimento di procedure pubbliche e trasparenti per l'assegnazione del demanio marittimo.

Considerato che nella gestione amministrativa del Demanio Marittimo l'obiettivo prioritario del Comune è individuare i soggetti più idonei a garantire una gestione del bene demaniale che ne assicuri la fruibilità pubblica, nonché la migliore funzionalità e produttività per la finalità turistica, consentendo la valorizzazione delle aree contigue e del sistema turistico-ricettivo locale, conformemente al principio che lo sviluppo deve essere sostenibile e deve salvaguardare le risorse ambientali e culturali del territorio;

Considerata la capacità del turismo di creare imprese, lavoro e garantire una situazione di benessere economico che coinvolge l'intera comunità, in particolare dove il fenomeno è più intenso come nel Comune di Caorle;

Atteso che la stabilità e la certezza nei rapporti giuridici tra privati concessionari e Pubblica Amministrazione costituisce una condizione imprescindibile per garantire anche sviluppo e investimenti in un comparto di interesse strategico per il territorio;

Dato atto che, nell'incertezza normativa generale vigente in materia di concessioni demaniali marittime e in attesa di interventi legislativi tutt'oggi insussistenti, il Comune di Caorle, al fine di dare attuazione ai principi sopra descritti e non incorrere in violazioni del diritto UE nei procedimenti di propria competenza, ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 l'aggiornamento del Regolamento comunale sull'uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività balneari il quale reca una specifica disciplina delle procedure selettive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime da effettuarsi nel

rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Dato atto che nel territorio comunale risultano attualmente rilasciate circa 80 concessioni/autorizzazioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive e che gran parte delle suddette concessioni sono efficaci sino al 31/12/2023 e oltre tale data cesseranno di produrre effetti per le motivazioni sopra indicate;

Rilevato che alla data odierna sono pervenute le seguenti domande di nuova concessione/autorizzazione relative ai beni demaniali sottoelencati oggetto di concessioni/autorizzazioni in scadenza al 31/12/2023:

n.	Concessione vigente	Rif. prot. domande nuova concessione
1	66/98	prot. n. 41614 del 31/10/23
		prot. n. 42433 del 07/11/23
2	104/98	prot. n. 3 3228 del 25/08/23
3	04/99	prot. n. 33219 del 25/08/23
4	06/99	prot. n. 32508 del 17/08/23
5	08/99	prot. n. 27271 del 14/07/23
6	10/99	prot. n. 30964 del 03/08/23
7	16/99	prot. n. 48899 del 21.12.2023
8	18/99	prot. n. 33229 del 25/08/23
9	20/99	prot. n. 33274 del 28/08/23
10	21/99	prott. n. 32508 e n.32507 del 17/08/23; prott. n.33219, n.33229, n.33225 e n.33228 del 25/08/23; prott. n.33274 e n.33272 del 28/08/23; prott. n.33276 e n. 33275 del 28/08/23; prot. n. 49011 del 21/12/23; prot. n. 49347 del 27/12/23.
11	27/99	prot. n. 33225 del 25/08/23
12	49/99	prot. n. 33272 del 28/08/23
13	51/99	prot. n. 30705 del 02.08.2023
14	52/99	prot. n. 30705 del 02.08.2023
15	54/99	prot. n. 33276 del 28/08/23
16	57/99	prot. n. 19313 del 27/12/223
17	63/99	prot. n. 32507 del 17/08/23
18	68/99	prot. n. 49318 del 27/12/223
19	83/99	prot. n. 33275 del 28/08/23
20	85/99	prot. n. 37653 del 02/10/23
21	87/99	prot. n. 49121 del 22/12/223
22	91/99	prot. n. 37185 del 27/09/23
23	127/99	prott. n. 48050 e n.48082 del 27/09/23; prot.n.48442 del 19/12/23
24	07/00	prot. n. 49347 del 27/12/2022
25	02/01	prot. n. 49369 del 27/12/2023
26	32/01	prot. n. 30208 del 27/07/23

27	01/02	prot. n. 49369 del 27/12/2023
28	01/07	prot. n. 42433 del 07/11/23
29	02/07	prot. n. 46793 del 06/12/23
30	01/09	prot. n. 49345 del 27/12/23
31	03/09	prot. n. 34476 del 07/09/23
32	04/09	prot. n. 34476 del 07/09/23
33	05/09	prot. n. 27082 del 07/07/24
34	06/09	prot. n. 27082 del 07/07/24
35	07/09	prot. n. 42433 del 07/11/23
36	08/09	prot. n. 46793 del 06/12/23
37	09/09	prot. n. 42433 del 07/11/23
38	10/09	prot. n. 40095 del 19/10/23
39	11/09	prot. n. 40095 del 19/10/23
40	12/09	prot. n. 40776 del 24/10/23
41	13/09	prot. n. 40189 del 19/10/23
42	02/10	prot. n. 42433 del 07/11/23
43	03/10	prot. n. 44899 del 22/11/23
44	04/10	prot. n. 27271 del 14/07/23
45	01/12 - 12d	prot. n. 48435 del 19/12/23
46	02/14	prot. n. 30705 del 02.08.2023
47	03/14	prot. n. 8334 del 06.03.2023
48	04/14	prot. n. 45983 del 30.11.2023
49	05/14	prot. n. 46796 del 06.12.2023
50	06/14	prot. n. 34476 del 09.09.2023
51	licenza temporanea fascia 40 m comparto 5L e porzione 4L prot. n. 7632/2015	prot. n. 439346 del 27/12/23
52	01/15	prot. n. 40095 del 19/10/23
53	02/15	prot. n. 40095 del 19/10/23
54	03/15	prot. n. 40776 del 24/10/23
55	04/15	prot. n. 40189 del 19/10/23
56	05/15	prot. n. 45983 del 30/11/2023
57	03/16	prot. n. 30705 del 02.08.2023
58	01/17 – parte Comparto 9P	prot. n. 30705 del 02.08.2023
59	01/17 – parte President	prot.n.41903 del 02/11/2023
60	02/17	prot. n. 8338 del 06.03.2023

Dato atto che per gran parte delle sopra elencate concessioni/autorizzazioni demaniali in scadenza per cui sono state presentate istanze sono state avviate le procedure selettive per l'assegnazione dei nuovi titoli concessori;

Dato atto nello specifico che, al fine di dare ampia pubblicità per sollecitare eventuali osservazioni e/o manifestazioni di interesse, è stata disposta la pubblicazione per 30 gg. dei relativi avvisi pubblici in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento sull'uso del demanio marittimo e sulla disciplina delle attività balneari;

Atteso che, nel caso di tempestiva presentazione di domande e/o manifestazioni di interesse concorrenti, il responsabile del procedimento inviterà gli interessati a presentare un'offerta tecnica ed economica e le proposte saranno valutate da una commissione di gara secondo i criteri stabiliti dal Regolamento e che solo in seguito alla conclusione della procedura di gara verrà adottato il provvedimento di assegnazione delle nuove concessioni/autorizzazioni;

Dato atto che entro il termine di validità delle concessioni in essere (31/12/2023) potrebbero pervenire ulteriori istanze di nuova concessione, per le quali si renderà necessario l'avvio di specifici procedimenti ad evidenza pubblica;

Atteso che, tenuto conto del carico di lavoro dell'Ufficio demanio, delle tempistiche necessarie per lo svolgimento dei procedimenti istruttori in corso e dei molteplici adempimenti da svolgersi, si prevede che le procedure selettive si concluderanno nel primo semestre del 2024, e quindi oltre il 31/12/2023, termine di efficacia delle concessioni/autorizzazioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi effettuati ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, come disposto dalla Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 (non cassata) in conformità al diritto dell'Unione Europea;

Considerato che con la perdita di efficacia delle concessioni in essere, i concessionari dovrebbero provvedere al ripristino delle aree demaniali marittime con la rimozione di tutte le opere realizzate, salvo le pertinenze demaniali e le opere da incamerare da parte dell'Agenzia del Demanio;

Considerato che le attività economiche esercitate sulle aree oggetto di concessione (chioschi, campeggi, stabilimenti balneari), hanno la necessità di organizzare le attività, selezionare/confermare il personale ed allestire le aree già a partire da gennaio del 2024, onde garantire la piena operatività per la prossima stagione estiva;

Dato atto che la perdita di efficacia delle concessioni in essere comporterebbe il serio e concreto rischio che le aree demaniali non possano essere attrezzate e riallestite in tempo utile per la prossima stagione balneare con le evidenti conseguenze negative per l'intera località di Caorle, senza considerare che il disallestimento sarebbe antieconomico e non ragionevole qualora in esito alle procedure selettive il concessionario uscente dovesse essere riconfermato;

Considerato che tra gli oneri a carico dei concessionari è prevista la manutenzione dei tratti di arenile oggetto di concessione e il servizio di salvataggio nelle antistanti aree balneabili e che conseguentemente la perdita di efficacia delle concessioni in essere comporterebbe ingenti costi a carico del Comune di Caorle per garantire la manutenzione dell'arenile e la sicurezza dei bagnanti;

Atteso che si impone l'obbligo per il Comune, autorità delegata alla gestione del demanio marittimo, di adottare l'azione amministrativa di competenza prima della scadenza del 31/12/2023, al fine di evitare i conseguenti pregiudizi per il pubblico ed il privato interesse determinati dalla particolare situazione giuridica fin qui evidenziata, anche sotto il profilo penale (dal 01.01.2024, in caso di inerzia dell'Ufficio, tutti i concessionari si troverebbero soggetti alla contestazione del reato previsto dall'art. 1161 C.d.N. - Abusiva occupazione di spazio demaniale) e, quindi, di procedere con il differimento dell'efficacia dei titoli concessori/autorizzazioni per ragioni oggettive ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 2022 n. 118;

Considerati l'attuale situazione delle procedure in corso ed i tempi necessari alle attività svolte in area demaniale per l'allestimento e l'organizzazione del personale, che non consentirebbero al concessionario entrante, soprattutto, se diverso dall'uscente di garantire la piena operatività dell'attività per la prossima stagione e tenuto conto del quadro normativo sopra illustrato, come interpretato dall'Autorità Giudiziaria e

dalla Commissione Europea;

Ritenuto opportuno differire il termine di efficacia delle attuali concessioni/autorizzazioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive per cui è pendente una procedura selettiva o per cui verrà presentata istanza di nuova concessione entro la scadenza del 31/12/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di assegnazione delle nuove concessioni/autorizzazioni, compatibilmente con l'esperimento della stagione balneare 2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, al fine di assicurare la manutenzione dell'arenile, la sicurezza dei bagnanti e il regolare svolgimento della prossima stagione balneare a tutela dell'economia dell'intera località di Caorle e di tutti coloro che ivi prestano attività lavorativa;

Atteso altresì che il differimento della data di scadenza delle concessioni/autorizzazioni in capo agli attuali concessionari, per il tempo necessario a concludere i procedimenti in corso ovvero per l'esperimento della stagione balneare 2024, risponde alla necessità di perseguire rilevanti interessi pubblici, individuabili:

- nell'esigenza di garantire la manutenzione dell'arenile, la sicurezza dei bagnanti e il più proficuo uso del demanio marittimo, mantenendolo occupato, e quindi produttivo, anche nelle more di tali procedure;
- nella necessità di salvaguardare lo svolgimento, anche per la stagione estiva 2024, di attività centrali per l'economia cittadina e il suo indotto;
- nell'evitare perdite di gettito per lo Stato (mancata corresponsione di canoni demaniali di rilevante ammontare) con conseguenti ricadute negative anche per Regione e Comune (mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni);

Dato atto che il suddetto differimento:

- è in linea con i principi di leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e concessionari, di ragionevolezza amministrativa e buon andamento della P.A.;
- è previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 (anche nella formulazione precedente alla modifica operata dal decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14) e non è stato oggetto di censura da parte della giurisprudenza sopra menzionata in ragione dell'eccezionalità dei suoi presupposti;
- in quanto determinato, contenuto nel tempo massimo del 31.12.2024 e correlato all'andamento delle procedure selettive già in corso, non può configurarsi come una proroga generalizzata di tutte le concessioni/autorizzazioni demaniali, e quindi non si pone in contrasto con la normativa eurounitaria;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di differire, per le motivazioni esposte in premessa, il termine di efficacia delle attuali concessioni/autorizzazioni demaniali marittime elencate in premessa (per le quali è pendente una procedura selettiva) e per le eventuali ulteriori concessioni in essere per cui verrà presentata istanza di nuova concessione entro il termine del 31/12/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di assegnazione delle nuove concessioni, compatibilmente con l'esperimento della stagione balneare 2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024;

- 3) di specificare sin d'ora che i titoli concessori derivanti dagli atti di aggiudicazione che verranno assunti in esito alle procedure ad evidenza pubblica in corso o da attivare avranno efficacia a far data dal rilascio del titolo e, comunque, nel rispetto dei termini di cui al punto precedente, onde appunto non pregiudicare il buon esito dell'attività stagionale per il 2024;
- 4) di specificare altresì che, al fine di non pregiudicare la posizione di soggetti terzi nell'ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica in corso o avviandi di cui trattasi, durante il periodo di efficacia differita delle concessioni in essere, potranno essere autorizzati esclusivamente gli investimenti necessari a mantenere efficiente e proficuo l'utilizzo ordinario del demanio in concessione; tali investimenti, di qualunque natura e valore essi siano, saranno comunque realizzati a rischio anche economico del concessionario e, quindi, senza pregiudizio per le valutazioni e decisioni che l'ente assumerà nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica ivi compreso l'eventuale obbligo di rimozione senza indennizzo al termine del periodo di efficacia differita della concessione;
- 5) di specificare infine che sono comunque da ritenersi salve e impregiudicate eventuali diverse determinazioni motivate che, caso per caso, l'amministrazione comunale si riserva di assumere nel perseguimento di specifiche esigenze e/o interessi pubblici rilevanti;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio informatico e nel sito del Comune, sezione amministrazione trasparente;

Settore Tecnico

Paolo Tomba

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Tomba Paolo in data 29/12/2023